

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

64° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 6 AGOSTO 1982

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente CIOCE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari » (1914)
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i>	Pag. 797
	798
LOMBARDI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	798

I lavori hanno inizio alle ore 11,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari » (1914)
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discus-

sione del disegno di legge: « Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari ».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione il 28 luglio scorso, e il 5 agosto ne è stato chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

In qualità di relatore alla Commissione, mi richiamo alla mia precedente relazione, svolta anteriormente al mutamento di sede il 28 luglio scorso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con le leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405, 27 di-

2^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (6 agosto 1982)

cembre 1956, n. 1441, e 24 marzo 1978, n. 74, è sostituito dal seguente:

« Art. 36 - (*Indennità per i giudici popolari*). — Ai giudici popolari spetta un'indennità di lire ventimila per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.

L'indennità prevista dal comma precedente è aumentata, per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni, a lire quarantamila giornaliera per le prime cinquanta udienze; è aumentata a lire quarantacinquemila giornaliera per le successive cinquanta udienze ed a lire cinquantamila per le udienze successive.

Ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano, in ogni caso e per intero, le indennità di soggiorno ed il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di tribunale o per i consiglieri di corte di appello.

Le stesse indennità sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purchè sia comparso in tempo utile per prestare servizio.

Ai giudici popolari è corrisposta un'indennità speciale di ammontare pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, rapportata ad ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione ».

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai componenti privati del tribunale per i minorenni e della sezione di corte di appello per i minorenni, nè agli esperti componenti della sezione di sorveglianza.

Come i colleghi certamente ricordano, in sede referente venne dato mandato al relatore di presentare in Aula un emendamento volto ad estendere espressamente ai componenti privati del tribunale per i minorenni e agli esperti della sezione di sorveglianza le disposizioni previste nel provvedimento. È evidente che se approvassimo in que-

sta sede tale emendamento, che potrebbe comportare variazioni alla copertura, dovremmo chiedere al riguardo il parere della Commissione bilancio, e questo comporterebbe un prolungamento dei tempi di approvazione.

Ritengo pertanto opportuno presentare soltanto un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1.

L O M B A R D I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero far presente che non vi sarebbero comunque difficoltà a reperire i fondi necessari per estendere le indennità in oggetto ai componenti privati del tribunale per i minorenni e agli esperti della sezione di sorveglianza. Ad ogni modo, concordo con il Presidente relatore circa la inopportunità di introdurre emendamenti comportanti variazioni alla copertura al fine di non procrastinare l'approvazione del disegno di legge a causa della necessità di richiedere il parere della Commissione bilancio.

Sono favorevole all'emendamento soppressivo presentato dal relatore.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo, cui non sono stati presentati emendamenti.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento da me presentato tendente a sopprimere l'ultimo comma.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

E approvato.

Art. 2.

Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro

2^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN. (6 agosto 1982)

di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura delle indennità previste dall'articolo 36, primo e secondo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.

E approvato.

Art. 3.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire

355.064.421 annue, fa carico al capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1982 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 12,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI